

Massima numero 249 del 21 Dicembre 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Sagifi S.p.A. – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia e primarie per la durata di anni 5 - Importo a base di gara: € 5.500.000,00 -S.A.: Comune di Caserta. PREC 225/2021/S

Riferimenti normativi: Artt. 73, 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Parole chiave: Modifiche della lex specialis - Valutazione delle offerte – Riparametrazione - Soglia di sbarramento.

Modifiche sostanziali della lex specialis in corso di gara – Difetto di pubblicità – Introduzione della prima riparazione e disapplicazione della soglia di sbarramento - Illegittimità – Conseguenze.

Le modifiche sostanziali della lex specialis devono essere soggette a pubblicità analoga a quella del bando/disciplinare di gara oggetto di modifica, nonché essere accompagnate da una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. Rientrano in tale categoria, non solo le modifiche della lex specialis che incidono sui requisiti di partecipazione, ma anche quelle che impattano sulla valutazione delle offerte dei concorrenti, in particolare quelle afferenti ai criteri e sub-criteri di valutazione e alla soglia di sbarramento. Nel caso in esame, la modifica (in corso di gara) del disciplinare, nel senso di introdurre la c.d. prima riparametrazione delle offerte tecniche e di non applicare la c.d. soglia di sbarramento, non è conforme alla normativa vigente e comporta l’obbligo della Commissione giudicatrice di procedere all’attribuzione del punteggio complessivo per la qualità senza effettuare l’operazione di riparametrazione (non prevista nel disciplinare) ed applicando la soglia di sbarramento, senza procedere ad una nuova valutazione delle offerte.